

Statuto "Molo di Lilith"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

art.1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Molo di Lilith" con sede in Torino, via San Donato 46.

Il Consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge 383/2000.

La durata dell'Associazione è illimitata.

art.2

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

art.3

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra donna e uomo, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Rappresentano specifici settori di attività dell'Associazione tutte le forme espressive, in particolare il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, le arti visive, la pittura, la fotografia, nonché la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei cittadini, la promozione del commercio equo-solidale, dei gruppi di acquisto, di circoli e associazioni impegnati nella diffusione di pratiche a filiera corta.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Soci

art.4

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscano nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa; sesso; cittadinanza, appartenenza etnica e professione, e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

art.5

I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Molo di Lilith

Carolina Curcio

Massimo Polito

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

art.6

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, contenente il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, è possibile proporre appello all'Assemblea.

art.7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- a proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio direttivo o all'Assemblea;
- a discutere e approvare i rendiconti economici;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa.

art.8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

art.9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

art.10

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.
- l'arrecare danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;

in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

art.11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

art.12

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

art.13

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei sindaci

ASSEMBLEA DEI SOCI

art.14

L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione e può essere fatta anche mediante invio e-mail, lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

art.15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

art.16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.

art.17

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. In caso di elezioni, l'Assemblea nomina gli scrutatori e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

art.18

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Ha il compito di:

- approvare il rendiconto economico e finanziario
- approvare le linee strategiche del programma di attività ed il relativo preventivo economico;
- eleggere gli organi sociali alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ordinaria.

art.19

~~L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.~~

Ha il compito di:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

art.20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'assemblea, e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Franco

Claudia

Fosco

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.21

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita.

art.22

Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

art.23

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente, che assume le mansioni del Presidente in caso di impedimento di questi.

Ad ogni riunione, il Consiglio direttivo nomina un segretario, anche esterno ai componenti del Consiglio, che redige il verbale della seduta.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

art.24

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, sono compiti del Consiglio:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad altre Associazioni ed Enti, e viceversa.

art.25

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate con il consenso di tutti i presenti o, in subordine, a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario; tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito mediante cooptazione di un altro socio da parte del Consiglio, cooptazione che dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea, alla prima riunione successiva. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio direttivo decade ed è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

COLLEGIO DEI SINDACI

art.27

Quando previsto dalla legge, l'Assemblea elegge il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, anche tra i non associati. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e vigila sull'osservanza del presente statuto. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

art.28

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- quote, contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati
- entrate derivanti da prestazioni di servizi e iniziative finalizzate al funzionamento dell'associazione.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

art.29

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

art.30

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'Assemblea di approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano interessi di consultazione.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art.31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

art.32

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Torino, 08/07/2013

Seguono le firme dei soci fondatori

